

h) Imboschimento delle superfici agricole

Caratteristiche principali

Riferimento all'articolo del Reg. (CE) n. 1257/1999

Capo VIII, art.31.

Descrizione tecnica

La misura persegue un complesso di obiettivi che vanno dall'accompagnamento della PAC, mediante il contenimento delle produzioni eccedentarie, all'incremento e miglioramento del patrimonio forestale dal punto di vista economico – in relazione alle finalità produttive laddove perseguibili, ed alla possibilità di concorrere alla valorizzazione economica complessiva del settore in un'ottica di filiera – e da quello più prettamente ambientale – nelle condizioni in cui la finalità è essenzialmente protettiva – sia, infine, alla diversificazione delle attività produttive nelle aziende agricole regionali, migliorando le relazioni tra sistema agricolo e sistema forestale e incrementando i redditi agricoli aziendali attraverso i prodotti della silvicoltura e della arboricoltura da legno. Il sostegno all'imboschimento delle superfici agricole attuato dalla presente misura rappresenta una delle linee di azione per il sostegno complessivo alla selvicoltura previsto dal nuovo regolamento comunitario sullo sviluppo rurale.

Le tipologie di imboschimento oggetto di sostegno sono diversificate in relazione alle diverse condizioni stazionali (morfologia, pedologia, clima, vegetazione esistente, ecc.) secondo il seguente schema di massima:

- nelle aree a vocazione forestale, anche per piccole superfici, con spiccate esigenze di difesa e conservazione del suolo e di riassetto idrogeologico, viene data preferenza agli impianti con specie autoctone su base naturalistica;
- nelle condizioni stazionali migliori, sia dal punto di vista morfologico che pedoclimatico, in aree ad agricoltura più intensiva, l'indirizzo preferenziale è quello dell'arboricoltura da legno;
- infine, nelle aree a vocazione specifica, saranno incentivati interventi nel comparto della castanicoltura e impianti con essenze autoctone micorrizzate.

Le indicazioni generali suddette non sono da intendersi vincolanti; a ciascun soggetto proponente sarà dunque lasciata ampia facoltà di indirizzo per individuare la migliore tipologia di imboschimento da realizzare, ferme restando le verifiche tecniche preventive che saranno effettuate da parte dell'Amministrazione, in relazione alla fattibilità complessiva dell'impianto ed alle esigenze specifiche delle specie arboree e forestali da utilizzare e comunque idonee a conseguire l'obiettivo della misura.

In ogni caso, nelle aree individuate ai sensi delle direttive comunitarie Habitat e Uccelli, gli interventi realizzati nell'ambito di questo PSR dovranno rispettare l'art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE.

Entità del contributo comunitario

L'entità del contributo comunitario previsto nell'intero periodo di programmazione figura nella tabella finanziaria indicativa. La percentuale di partecipazione del Feaog alla spesa pubblica è pari al 50%.

Intensità dell'aiuto e differenziazione applicata

Il sostegno alle azioni previste dalla presente misura comprende, secondo quanto riportato nell'art.31 del Reg. (CE) n. 1257/1999:

- un contributo per ettaro imboschito, per i costi di impianto;
- un contributo annuale per ettaro imboschito, relativo ai costi di manutenzione, per un periodo non superiore ai 5 anni;
- un premio annuale per ettaro imboschito, relativo alle perdite di reddito, per un periodo non superiore ai 20 anni.

Il contributo per le spese di impianto, così come quello per le spese annuali, di manutenzione, copre il 100% delle spese sostenute, quantificate in via preventiva mediante computo metrico-estimativo redatto sulla base del prezzario regionale in vigore. Il contributo per gli imboschimenti, non potrà eccedere l'importo di 5.000 Euro/ha nel caso di imboschimenti con latifoglie (o di imboschimenti misti con almeno il 75% di latifoglie) e l'importo di 3.700 Euro/ha per imboschimenti con specie resinose. I medesimi importi sono applicabili anche nel caso imboschimenti con specie a rapido accrescimento. Il contributo massimo relativo ai costi di manutenzione degli imboschimenti viene fissato come segue:

- per gli imboschimenti di latifoglie (o gli imboschimenti misti con almeno il 75% di latifoglie): 600 Euro/ha per il I e II anno e 350 Euro/ha per il III IV e V anno;
- per gli imboschimenti con specie resinose: 300 Euro/ha per il I e II anno e 180 Euro/ha per il III IV e V anno.

Per le aree montane tali massimali sono aumentati del 20% previa giustificazione dei costi in sede progettuale e sempre in applicazione dei costi unitari previsti dal Prezzario regionale vigente.

Il contributo relativo ai costi di manutenzione non viene erogato nel caso di imboschimenti con specie a rapido accrescimento coltivate a "ciclo breve" (ovvero con un turno inferiore a 15 anni). In questo caso, il sostegno copre esclusivamente le spese di impianto.

Il premio annuale relativo alle perdite di reddito, istituito al fine di compensare la perdita di reddito subita dai beneficiari durante il periodo non produttivo delle superfici imboschite, viene corrisposto alle diverse categorie di beneficiari (ad eccezione degli imboschimenti con specie a rapido accrescimento coltivate a "ciclo breve") ed in considerazione della zona (litoranea, di collina o di montagna) e del tipo di coltivazione effettuata prima dell'imboschimento, secondo lo schema riportato di seguito.

		<i>Premio annuo per la compensazione delle perdite di reddito</i>	
<i>Tipologie di beneficiari</i>		<i>Seminativi</i>	<i>Prati-pascoli</i>
Imprenditori agricoli, o gruppi di imprenditori che hanno coltivato le terre prima dell'imboschimento e che non fruiscono del regime di prepensionamento	ZONE		
	Litoranea	720 Euro/ha	360 Euro/ha
	Collina	650 Euro/ha	320 Euro/ha
	Montagna	580 Euro/ha	290 Euro/ha
Altre persone fisiche e giuridiche di diritto privato		Il premio annuale è fissato nella misura del massimale consentito dal Reg. (CE) n. 1257/1999 (185 Euro/ha), indipendentemente dall'indirizzo dell'imboschimento, dal tipo di zona e dal tipo di coltura precedente l'imboschimento stesso	
		Per imboschimenti con essenze micorrizzate, il premio è ridotto del 50% dal settimo anno e viene corrisposto fino al quindicesimo anno	

A norma di quanto previsto dall'art. 31 del Reg. CE 1257/1999, il sostegno per l'imboschimento delle superfici agricole attuato da Autorità pubbliche copre unicamente le spese di esecuzione dell'investimento. In questo caso non sono corrisposti premi per la compensazione delle perdite di reddito.

Le liquidazioni dei contributi per le spese di impianto avvengono o in un'unica soluzione a collaudo dell'intervento, o per stati di avanzamento lavori (SAL), previa apposita domanda, corredata dalla necessaria documentazione ed a seguito di verifica tecnica da parte dell'Amministrazione. L'importo del contributo, pagabile tramite gli stati di avanzamento, può raggiungere al massimo l'80% del contributo globale spettante e non può essere frazionato in più di due certificazioni intermedie (SAL). Al termine dei lavori, il beneficiario presenta la domanda di saldo del pagamento del contributo, corredata di certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Più specifiche modalità di erogazione di eventuali anticipazioni saranno disciplinate all'interno del bando pubblico per l'attuazione della misura. La liquidazione dei premi di manutenzione avviene annualmente, dietro presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione.

La liquidazione dei premi annuali per il mancato reddito avviene annualmente.

Definizione di terreno agricolo in relazione all'art. 25 del Reg.(CE) n. 1750/1999

Si definisce "superficie agricola", ai fini dell'applicazione della presente misura, il terreno agrario utilizzato, anche in modo estensivo, nelle ultime tre annate agrarie precedenti alla presentazione della domanda, a:

- seminativi (cereali, legumi, patate, barbabietole, piante foraggere, industriali ed orticole, etc.);

- seminativi temporaneamente a riposo (terreni nudi o lavorati che entrino nell'avvicendamento colturale aziendale);
- prati permanenti e pascoli;
- altre colture permanenti (arboree).

Definizione di agricoltore in relazione all'art. 26 del Reg.(CE) n. 1750/1999

La definizione di agricoltore è assimilata a quella di imprenditore agricolo ovvero chi dedica almeno il 35% del proprio tempo di lavoro alla conduzione di un'azienda agricola e ricava almeno il 35% del proprio reddito da detta attività (riferimento ad art. 26, par. 1 del Reg. (CE) n. 1750/1999).

Sono assimilati agli agricoltori le persone giuridiche, comprese le cooperative agricole regolarmente iscritte nell'apposita sezione del Registro prefettizio, i Consorzi cooperativi e le società di capitali, con i seguenti requisiti:

- che lo statuto preveda la conduzione di aziende agricole (attività di cui all'art. 2135 del cod. civ.);
- che il reddito rilevabile dai bilanci sociali proveniente da attività agricole (compresa la silvicoltura) sia almeno pari al 35% dei redditi totali;
- che i soci dedichino almeno il 35% del proprio tempo di lavoro ad attività agricole (compresa la silvicoltura).

Disposizioni che garantiscano che tali interventi sono adatti alle condizioni locali, compatibili con l'ambiente e, dove opportuno, che preservano l'equilibrio tra la silvicoltura e la fauna selvatica

L'istruttoria tecnica dei progetti effettuata dall'Amministrazione garantisce la verifica dell'idoneità delle scelte alle condizioni stazionali locali e la compatibilità con l'ambiente, con particolare riferimento alla scelta delle specie, alle tecniche di impianto ed alle cure colturali che si prevede di impiegare. Riferimenti più dettagliati in proposito sono riportati nel successivo paragrafo di descrizione delle norme tecniche adottate per gli imboschimenti (Descrizione degli interventi ammissibili e dei beneficiari).

Disposizioni contrattuali tra Regioni e potenziali beneficiari in merito agli interventi di cui all'art.32 del Reg.(CE) n. 1257/1999

Tipologia di intervento non prevista.

Altri elementi

Descrizione degli interventi ammissibili e dei beneficiari

Al fine di perseguire gli obiettivi della presente misura, sono ammessi al finanziamento le seguenti azioni:

- imboschimento di superfici agricole e manutenzione dei nuovi impianti per un periodo massimo di cinque anni successivi a quello di impianto;
- creazione e manutenzione di fasce frangivento;

- creazione e manutenzione di siepi ed alberature a più livelli, contenenti almeno cinque specie diverse di cui almeno una con dimensioni, a maturità, superiori ai 5 metri di altezza, con caratteristiche attrattive per la fauna selvatica (produzione di frutti appetibili, condizioni di rifugio, etc.).

Le tipologie di imboschimento (anche ai fini della costituzione di fasce frangivento) ammissibili al sostegno della presente misura, sono:

- impianti di arboricoltura da legno;
- imboschimenti su base naturalistica;
- imboschimenti con specie a rapido accrescimento coltivate “a ciclo breve”;
- impianti con specie micorrizzate.

Si fornisce di seguito una breve descrizione tecnica delle principali caratteristiche delle tipologie di impianto suddette.

Impianti di arboricoltura da legno

Gli investimenti forestali di questo tipo si caratterizzano per un’impostazione prettamente agronomica - sia per quanto attiene la fase di impianto (lavori preparatori del terreno, tracciamento dei sesti, scelta delle specie e messa a dimora, eventuale irrigazione, ecc.), sia per le successive cure colturali – in funzione del tipo di assortimento e dei risultati economici che l’investimento si propone di ottenere. Un’ulteriore caratteristica degli impianti suddetti è la reversibilità dell’uso del suolo al termine del ciclo colturale.

I sesti di impianto andranno opportunamente scelti in funzione delle essenze impiegate e delle finalità economiche dell’impianto.

L’individuazione delle essenze da impiegare è collegata alla valutazione delle specifiche caratteristiche delle zone interessate dal rimboschimento, nonché alle varie condizioni edafiche e microclimatiche degli appezzamenti individuati per l’impianto.

In particolare la scelta della o delle specie da impiegare deve essere fatta in sede di progettazione e deve essere orientata in base ad un’analisi stazionale relativa a parametri relativi al clima ed alle caratteristiche pedologiche del suolo (rilevate anche attraverso analisi chimico fisiche del terreno).

Indicazioni più puntuali sulle caratteristiche che dovranno essere presenti nei progetti, saranno forniti in sede di pubblicazione del bando pubblico per l’attuazione della misura.

Imboschimenti su base naturalistica

Tali tipologie di investimenti mirano a creare popolamenti forestali in equilibrio con le condizioni ambientali della stazione e con gli altri complessi arborati naturali circostanti. L'impianto deve essere effettuato con almeno il 75% di specie autoctone, selezionate sulla base di uno studio dei popolamenti circostanti. Per l'abete bianco e faggio, in condizioni ottimali possono essere realizzati impianti monospecifici. Laddove si renda necessario, in condizioni particolarmente difficili, è possibile utilizzare impianti monospecifici di pino nero, per le sue spiccate caratteristiche di pianta pioniera. I terreni imboschiti per la formazione di boschi su base naturalistica saranno permanentemente assoggettati alle norme forestali con segnalazione all'U.T.E. di zona del cambio di destinazione d'uso da terreno agricolo a bosco.

Imboschimento con specie a rapido accrescimento coltivate a ciclo breve

Si tratta di impianti di arboricoltura da legno che utilizzano specie a rapido accrescimento, nelle condizioni di idoneità stazionale. Sono esclusi dal sostegno della presente misura gli impianti di abeti natalizi e, comunque ogni tipo di impianto con turno inferiore a 10 anni.

Impianti con specie micorrizzate

In considerazione dell'importanza che riveste la castanicoltura e la produzione di tartufi, sono ammissibili al sostegno della presente misura impianti a duplice attitudine "frutto-legno", con utilizzo di varietà pregiate di Castagno e di specie autoctone micorrizzate. Detti impianti sono assimilabili alla tipologia di imboschimento per costituzione di bosco su base naturalistica, con l'unica differenza del numero di piante che dovrà, per la specie principale risultare non inferiore a 277 per ettaro. Anche in questo caso, quindi, la realizzazione dell'imboschimento comporta la modifica della destinazione d'uso del terreno (da agricolo a forestale) e l'assoggettamento permanente alle norme forestali.

Impianti di siepi ed alberature

Tali tipologie di investimenti mirano ad arricchire il grado di biodiversità dell'ambiente agrario, creando zone di rifugio ed alimentazione per numerose specie selvatiche. La scelta della specie, pertanto, si deve orientare verso quelle, arbustive ed arboree, che maggiormente erano diffuse nelle fasce incolte e lungo i confini degli appezzamenti e che creino le condizioni di ospitalità migliori per la fauna selvatica. Il grado di biodiversità è strettamente correlato con il numero di specie vegetali presenti. L'impianto deve avere estensione minima di 500 mq, la larghezza minima dovrà essere di 5 metri, le specie devono essere almeno 5, tra arbustive ed arboree, disposte in gruppi, secondo quanto avviene in natura, per creare ambienti simili alle biocenosi naturali.

Le cure colturali (rimpiaggio delle fallanze, controllo delle infestanti, irrigazioni di soccorso, trattamenti fitosanitari, pacciamatura con residui vegetali, potatura di allevamento) non sono ammesse al finanziamento se riguardano specie a rapido accrescimento con ciclo breve (15 anni).

I soggetti ammessi al sostegno sono imprenditori singoli o associati, e altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato e pubblico che dimostrino il possesso dei terreni oggetto dell'imboschimento e che ne abbiano curato la coltivazione in almeno una delle tre annate agrarie precedenti quella in cui si presenta la domanda. Nel caso il richiedente non abbia la proprietà dei terreni interessati dal progetto, dovrà dimostrare la disponibilità dei terreni nelle forme consentite per una durata almeno pari al ciclo di utilizzazione dell'impianto, con esclusione delle siepi realizzate secondo le indicazioni di questa misura.

Informazioni dettagliate sulle condizioni di ammissibilità

In conformità alle priorità del programma di intervento in materia forestale della Regione Abruzzo, sono stabiliti i seguenti criteri di selezione:

- sono privilegiati progetti relativi a terreni agricoli ricadenti in zone di montagna;
- sono privilegiati i progetti che interessano superfici maggiori;
- sono privilegiati progetti presentati da giovani agricoltori;
- a parità di condizioni sono privilegiati progetti presentati da donne.

Il sostegno all'imboschimento delle superfici agricole viene accordato per interventi di estensione compresa tra una superficie "minima" e "massima" come appresso definite:

- superficie minima: con l'eccezione dell'impianto di siepi ed alberature realizzate secondo le specifiche previste da questa misura, saranno ammesse a contributo domande di imboscamento per superfici minime pari a 0,5 ettari, in unico corpo, o di 0,2 ettari per particelle contigue a formazioni boschive o rimboschimenti esistenti, anche se di diverso proprietario, per le quali vengano utilizzate le stesse specie presenti nei popolamenti contigui (in modo da assicurare una continuità vegetazionale) e purché la superficie complessiva del progetto non sia inferiore a 0,5 ettari;
- superficie massima: nell'ambito dei primi quattro anni di attuazione del Piano di Sviluppo Rurale saranno autorizzati imboscamenti su una superficie massima di 50 ettari per richiedente e per anno; nel residuo periodo di attuazione, in relazione al livello di raggiungimento dei risultati previsti, potranno essere autorizzati progetti di imboscamento su superfici maggiori, previa presentazione di una domanda aggiuntiva e rilascio del nulla osta da parte dell'Amministrazione.

Non sono ammessi al regime di aiuti:

- agricoltori che già beneficiano del sostegno al prepensionamento;
- impianti di abeti natalizi;
- le consociazioni con colture agrarie;
- le spese di espanto di impianti precedenti quelli realizzati con la presente misura.

Per le superfici ammesse all'aiuto, deve essere certificata la situazione colturale di partenza e la nuova destinazione d'uso (arboricoltura da legno, bosco o altro), ai fini dell'attuazione delle procedure di reversibilità dell'uso del suolo, a fine del primo ciclo, compatibile con le normative in vigore.

Descrizione di tutti i contratti in corso (dal periodo precedente), comprese le clausole finanziarie e delle procedure/norme ad essi applicabili

I contratti in corso (derivanti dal periodo precedente) comportano impegni complessivamente assunti da parte dell'Amministrazione regionale pari a 18,438 MEuro di cui 9,219 MEuro di quota Feaog.

Legame tra gli interventi proposti ed i programmi forestali nazionali o subnazionali o altri strumenti equivalenti

I progetti di imboscamento sono attuati in sintonia con quanto previsto dagli strumenti di pianificazione delle aree protette (L.394/1991), dagli strumenti di pianificazione di livello superiore a quello comunale con valenza ambientale e paesistica, dai piani di bacino (L. 183/1989). La compatibilità è certificata dal progettista nella relazione tecnica.

Gli interventi finanziabili attraverso la presente misura sono in perfetta sintonia con le linee direttrici del Piano Forestale Nazionale in quanto:

- privilegiano l'uso di latifoglie "nobili" indigene nonché di piante micorrizzate tartufigene;
- favoriscono il recupero e l'ottimizzazione della funzione ecobiologica del bosco;
- prevedono l'uso di conifere, anche non autoctone, solo come colonizzatrici di suoli ad elevato rischio idrogeologico ed in preparazione della sostituzione graduale con latifoglie;
- perseguono tra gli obiettivi di primaria importanza la difesa del suolo, la riduzione dei rischi di incendio, il miglioramento del valore generale e della produttività dei boschi;
- prevedono il miglioramento della rete infrastrutturale e della viabilità forestale, che facilita la gestione del patrimonio forestale e una maggiore tempestività di intervento in caso di incendio.

Esistenza di piani di protezione delle foreste ai sensi della normativa comunitaria nelle zone classificate a rischio medio-alto dal punto di vista degli incendi boschivi, nonché la conformità delle misure proposte con detti piani di protezione

Un vasto programma di interventi forestali è stato varato dalla Regione Abruzzo con la L.R. n.38/1982, che ha permesso di finanziare, attingendo ai fondi comunitari del Reg.(CE) n.269/1979, attività di forestazione protettiva e produttiva con specie a rapido accrescimento, quasi esclusivamente latifoglie, soprattutto sui terreni, collinari e pedemontani, dove l'interruzione delle attività agricole aveva creato condizioni di rischio.

Nel 1988, nell'ambito del progetto PIM – Sottoprogramma 1 – Zone Interne . Misura n.3 (Azioni Forestali), l'attività di forestazione è stata proseguita, con l'obiettivo specifico di migliorare lo stato dei boschi esistenti nella regione e creare le infrastrutture idonee alla prevenzione e controllo degli incendi, oltre che incrementare ulteriormente il patrimonio boschivo, per un importo complessivo di 15 miliardi di lire.

Parallelamente alla precedente attività, gestita dalle Comunità Montane interessate ai progetti PIM e FIO, dal 1975 al 1986 la forestazione è stata incentivata anche attraverso il progetto speciale 24 della Cassa del Mezzogiorno, che ha finanziato interventi di rimboscamento su 500 Ha in ambito aziendale e 1.500 Ha su terreni demaniali ed interventi di miglioramento su 700 Ha di boschi esistenti.

Con il POP 1989/1993 sono stati realizzati ulteriori interventi di forestazione ambientale e miglioramento boschi nei territori di competenza delle Comunità Montane e dei Consorzi di Bonifica, ricadenti in aree montane, per un importo globale di finanziamento di circa 11,5 miliardi di lire.

Per il periodo 1994/1996, gli interventi di forestazione sono stati finanziati attraverso il Reg.(CE) n.2080/1992, per uno stanziamento complessivo di 34 miliardi di lire, di cui circa la metà riservato ad imprenditori agricoli e la restante parte suddivisa tra “Altri Imprenditori” e “Cooperative e Società”.

Indicatori quantitativi

Gli indicatori utilizzati sono conformi al documento di lavoro STAR VI/12006/00 IT sugli indicatori comuni per la sorveglianza della programmazione dello sviluppo rurale.

Ripartizione per tipo di azione (per l'imboschimento delle superfici agricole: per tipo di utilizzazione del suolo prima dell'imboschimento, e per specie piantata) dei dati seguenti:

- numero di beneficiari (di cui: settore privato/pubblico)
- numero di unità che beneficiano del sostegno (di cui: settore privato/pubblico)
- importo totale dei costi a carico dei beneficiari (di cui: settore privato/pubblico)
- importo totale dei costi ammissibili (di cui: settore privato/pubblico)
- importo medio del sostegno per beneficiario (di cui: settore privato/pubblico)
- totale delle spese pubbliche (di cui: